

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 419-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 dicembre 1972*

*modificato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 1^o marzo 1973 (V. Stampato n. 1361)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(GONELLA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 12 marzo 1973*

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, 18 febbraio 1963, n. 208, e 15 maggio 1967, n. 375, concernente la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, ed all'articolo 1 della legge 15 maggio 1967, n. 375, è aumentato come segue:

<i>Esercizio finanziario</i>	<i>Milioni</i>
1972	500
1973	1.000
1974	2.000
1975	3.000
dal 1976 al 1990	4.000

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

1991	4.000
1992	3.500
1993	3.000
1994	2.000
1995	1.000

Art. 2.

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con la sovrainposta fondiaria e con l'imposta di consumo la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, è autorizzato ad emanare i provvedimenti relativi al rilascio della garanzia dello Stato prevista dal precedente comma.

In relazione alla garanzia prestata ai sensi del presente articolo, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte del-

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.*Identico.***Art. 2.**

I comuni che, ai fini di contrarre i mutui occorrenti per la costruzione delle opere, si trovino nell'impossibilità di garantire con i cespiti delegabili previsti dalla legge la parte del mutuo eccedente il contributo dello Stato, possono chiedere che la garanzia sia prestata dallo Stato medesimo.

*Identico.**Identico.*

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

l'ente mutuatario alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo di preventiva escussione del debitore da parte degli enti mutuanti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'articolo 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito agli enti mutuanti stessi in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.

Art. 3.

All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1972, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante dall'applicazione della legge stessa nell'anno 1973 si provvederà con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 3.

Identico.